

Bruxelles, 19 febbraio 2016  
(OR. en)

5736/16

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0013 (NLE)**

---

**ACP 20  
FIN 68  
PTOM 12  
DEVGEN 13**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Gruppo ACP
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	5683/16 + ADD 1 - COM(2016) 30 final
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE in merito all'approvazione delle deroghe al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) - Adozione

---

1. Conformemente all'allegato III dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ("accordo di partenariato ACP-UE")<sup>1</sup>, il Comitato degli ambasciatori ACP-UE è tenuto a controllare la strategia generale del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) e a sorvegliare l'operato del consiglio di amministrazione.

L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE stabilisce che il consiglio di amministrazione del CSI "stabilisce il regolamento finanziario, il regolamento relativo al personale e le modalità di funzionamento".

---

<sup>1</sup> Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3) (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3).

2. La richiesta rivolta dal consiglio di amministrazione del CSI al Comitato degli ambasciatori ACP-UE con lettera del 19 ottobre 2015 spiega che, nell'ambito della chiusura del CSI, il consiglio di amministrazione del CSI desidera derogare all'articolo 27, paragrafi 1 e 5, della decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE del 23 ottobre 2014 relativa al regolamento finanziario del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) ("regolamento finanziario del CSI")<sup>2</sup> e chiede l'approvazione preventiva delle autorità di supervisione.
3. La modifica del regolamento finanziario del CSI e del regime del personale del centro per lo sviluppo delle imprese<sup>3</sup> ("regime del personale del CSI") o le relative deroghe dovrebbero essere considerate nell'ottica delle eventuali esigenze derivanti dall'attuazione del processo di chiusura ordinata del CSI.
4. L'obbligo di nominare per un periodo di tre anni una società di revisione e l'obbligo per detta società di redigere ogni anno una relazione, previsti dal regolamento finanziario del CSI, devono essere adeguati al fine di assicurare una procedura di chiusura dell'organismo maggiormente efficiente.
5. Il 2 febbraio 2016 il Gruppo ACP ha espresso il proprio accordo sul progetto di decisione.
6. Il Gruppo ha convenuto di suggerire al Comitato dei rappresentanti permanenti di proporre che il Consiglio, fra i punti "A" dell'ordine del giorno:
  - approvi il progetto di decisione che figura nel documento 5701/16;
  - decida di trasmettere il progetto di decisione alla parte ACP affinché sia adottato dal Comitato degli ambasciatori ACP-UE in forma di scambio di lettere.

---

<sup>2</sup> GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52.

<sup>3</sup> Decisione n. 9/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 27 luglio 2005, relativa al regime del personale del Centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 54).